



L'organizzazione delle istituzioni scolastiche

Consiglio di Stato (Sezione Sesta - Sentenza 20/03/2018 n. 1769)

le istituzioni scolastiche statali, anche se munite di personalità giuridica e di autonomia didattica e organizzativa, devono essere comunque considerate **organi dello Stato**, cui è rimasta attribuita la funzione amministrativa dell'istruzione, assieme con la gestione del relativo servizio, ne desume che il rapporto tra le istituzioni scolastiche statali e l'Amministrazione statale centrale e periferica è da considerarsi di natura **meramente interorganica** e non intersoggettiva.

Ogni eventuale contrasto va risolto in sede amministrativa, difettando un'autonoma posizione azionabile in sede giurisdizionale.

Le caratteristiche delle istituzioni scolastiche

La natura e gli scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche vengono esplicitati nell'art. 1 del D.P.R. n 275 del 1999

1. *Le istituzioni scolastiche sono **espressioni di autonomia funzionale** e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.*
2. *L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.*

Autonomia finanziaria

Potere di gestire con autodeterminazione, mediante un proprio bilancio, distinto da quello dello Stato o dell'ente sovraordinato, i finanziamenti ricevuti e proventi delle proprie attività

- ① capacità negoziale,
- ② nella capacità di ricevere atti di liberalità (donazioni) e *mortis causa* (eredità e legati),
- ③ capacità e legittimazione processuale.

L'ente scolastico può essere titolare di beni (anche e soprattutto immobiliari), con conseguente possibilità di sfruttamento economico degli stessi (ad esempio, attraverso la vendita o la locazione ovvero attraverso la concessione in uso a terzi).

Autonomia organizzativa

Potere di dettare norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento. Essa è disciplinata attraverso norme dell'ordinamento giuridico generale (art.97 Cost.)

Art.21, comma 8, legge n.59/1997, si esplica anche mediante il superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuali previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di una apposita programmazione plurisettimanale.

Vedi art.5 D.P.R. n.275/1999

Autonomia didattica

L'estensione dell'autonomia didattica è influenzata dalle presupposte scelte legislative in ordine al valore dei titoli di studio.

L'espressione "valore legale" si compendia nelle seguenti caratteristiche:

- ① nessuno può disconoscere lo status attribuito [...];
- ② l'interessato che si ritenga leso dalla emanazione del titolo può impugnarlo nei correnti termini di decadenza della giustizia amministrativa;
- ③ i privati possono rilasciare titoli di studio con valore legale solo dopo il conferimento del relativo potere da parte dell'amministrazione, mediante specifico provvedimento di concessione [...];
- ④ chi usa indebitamente un titolo di studio (perché non lo possiede o ne possiede di quelli senza valore legale) commette reato”.

A un sistema scolastico e di istruzione fondato sul valore legale dei titoli di studio corrisponde, quanto meno in certa determinante misura, una uniformità di programmi e di sistemi di valutazione.

Organi collegiali e fonti che ne regolano il funzionamento

Consiglio d'Istituto (giunta esecutiva)

Collegio dei docenti

Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione

Comitato di valutazione

Artt. da 5 a 1, da 30 a 47 del D.Lgs n.297/1994 e ss. modificazioni
C.M. 16 aprile 1975 n.105 (schema di regolamento tipo)
Regolamenti interni

Altre norme speciali sono dettate dal D.P.R. n.275/1999 e dal D.I.
n.44/2001 ora D.I. n.129/2018).

Consiglio d'Istituto (1)

Gli artt. 8 e 10 del D.Lgs. n 297 del 1994 dettano le regole di composizione e le competenze del consiglio d'istituto

- **popolazione scolastica inferiore a 500 alunni:**14 componenti (di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico);
- **popolazione scolastica superiore a 500 alunni:**19 componenti (di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico).
- **presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.**

Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

Consiglio d'Istituto (2)

Organo di indirizzo dell'istituzione scolastica : elabora e adotta gli indirizzi generali dell'azione della scuola. Ha la competenza di adottare il piano dell'offerta formativa (art. 3 D.P.R. n.275/1999)

Determina le forme di autofinanziamento e delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; inoltre dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.

Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

Consiglio d'Istituto (3)

Ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio;
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- criteri generali per la programmazione educativa;
- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto;
- adotta il **regolamento di disciplina degli studenti** (art. 4 D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249).

Consiglio d'Istituto (4)

indicare i criteri generali relativi:

- alla formazione delle classi;
- all'assegnazione ad esse dei singoli docenti;
- all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

Consente l'uso delle attrezzature della scuola e degli edifici scolastici da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola (art. 94 D.Lgs n 297).

Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Consiglio d'Istituto (5)

Con riferimento alle competenze in materia negoziale, originariamente descritte dall'art. 10, terzo comma, lett b) in termini riassuntivi (*“acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni”*) si rinvia al regolamento di contabilità (D.I. n.129/2018).

In materia negoziale, una porzione consistente delle prerogative proprie della dirigenza è esercitata dall'organo collegiale, che da organo di indirizzo si trasforma in organo di amministrazione attiva.

Giunta Esecutiva

Eletta nell'ambito del C.d.I. e composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori

Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

E' organo istruttorio del Consiglio di istituto: essa predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Collegio dei Docenti (1)

**Organo tecnico-professionale dell'istituzione scolastica.
Disciplinato dall'art.7 del D.Lgs. n 297 del 1994.**

E' composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto ed è **presieduto dal dirigente scolastico.**

Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che hanno assunto la contitolarità di classi dell'istituto.

Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Collegio dei Docenti (2)

Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto.

- cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;
- elabora il Piano dell'offerta formativa sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti (art. 3 del D.P.R. n 275 del 1999);
- formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'istituto;
- delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;

Collegio dei Docenti (3)

- valuta l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento;
- adotta i libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, sceglie i sussidi didattici;
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti;
- elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
- elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- esamina, per individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni;
- esprime al dirigente scolastico parere in ordine alla sospensione cautelare finalizzata al trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi dell'art. 468 ;
- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze.

Consiglio di Classe

Consiglio di classe, interclasse e di intersezione: disciplinati dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs n.297/1994

INFANZIA → intersezione
PRIMARIA → interclasse
SECONDARIA → classe

Prevista la presenza di una componente genitoriale.
Nella scuola secondaria superiore anche due rappresentanti degli studenti.

I consigli sono presieduti dal dirigente oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato. Non è prevista, ai fini della validità della delega del dirigente, la prova del suo impedimento.

Comitato di Valutazione (1)

Organo previsto e disciplinato dall'art.11 del D.Lgs n.297/1994, riformulato dalla legge n.107/2015.

Ha durata di tre anni scolastici;
presieduto dal dirigente scolastico;

costituito da:

- a) **tre docenti** dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- b) **due rappresentanti dei genitori**, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; **un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori**, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
- c) **un componente esterno** individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Comitato di Valutazione (2)

Le funzioni:

- a) individua i criteri per la valorizzazione dei docenti;
- b) in composizione «ristretta» (dirigente, componente docente e docente tutor) esprime il parere sul superamento del periodo di prova del docente (D.M. n.850 del 27.10.2015);
- c) esercita le competenze sulla riabilitazione disciplinare del personale docente ai sensi dell'art.501 del D.Lgs n.297/1994;
- d) valuta, su richiesta dell'interessato, il servizio ai sensi dell'art.448 del D.Lgs n.297/1994.

Dirigente scolastico e organi collegiali (art.25, D.Lgs n.165/2001)

Il dirigente scolastico è titolare di autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane nel rispetto delle competenze degli organi collegiali (Art.25,co.2, D.Lgs n.165).

Alcune competenze di natura gestionale sono attribuite dalla legge agli organi collegiali: si vedano le attribuzioni del consiglio d'istituto in materia negoziale (art.33,co.1, D.I. n.44/2001, ora art.45 D.I. n.129/2018).

Necessità di definire i confini tra funzione di indirizzo e funzione gestionale.

Ricostruzione delle prerogative del D.S. nei rapporti con il Consiglio di Istituto

Parere Consiglio di Stato, Sez.II, 27.10.1999, n.1603/99: **come si coordina l'art.10 del D.Lgs n.297/1994 con l'art.25 bis del D.Lgs n.29/1993 (ora 25 D.Lgs n.165/2001)?**

PREVALE LA NORMA SULLA DIRIGENZA SCOLASTICA

Le funzioni gestionali sono attratte alla competenza del D.S.

Ricostruzione delle prerogative del D.S. nei rapporti con il Collegio dei Docenti

Come coordinare l'**art.7, lett.h) del D.Lgs n.297/1994** (secondo cui il Collegio elegge i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside) con l'**art.25, comma 5, del D.Lgs n.165/2001** (secondo cui nello svolgimento delle sue funzioni il D.S. può avvalersi di docenti da lui individuati cui possono essere delegati compiti specifici) ?

PREVALE LA NORMA SULLA DIRIGENZA SCOLASTICA

Collaboratore semplice – collaboratore delegato - vicario

Come si arriva alla deliberazione dell'organo

Le deliberazioni sono il prodotto di un procedimento amministrativo complesso che si articola in diverse fasi:

- ① Fissazione dell'ordine del giorno e convocazione
- ② Verifica della regolare costituzione della seduta
- ③ Presentazione delle opzioni di voto, discussione, espressione del voto e assunzione della deliberazione
- ④ Verbalizzazione
- ⑤ (eventuale) Approvazione

La disciplina degli organi non si rinviene integralmente nel testo di legge, ma si ricava anche dai principi affermati dalla giurisprudenza, dagli eventuali regolamenti interni e dallo schema di regolamento tipo di cui alla C.M. 105 del 1975.

Fissazione dell'ordine del giorno e convocazione

Atto preparatorio: rende edotti i componenti dell'organo circa gli argomenti sui quali dovranno deliberare e impedisce che sia sorpresa la buona fede degli assenti.

Deve essere indirizzata a tutti i componenti.

Compete a chi presiede l'organo.

Termine minimo di preavviso.

Verifica della regolare costituzione della seduta

Quorum strutturale: condizione di legittimità delle deliberazioni. Ove la legge non dispone diversamente, NUMERO SUPERIORE ALLA META' DEI COMPONENTI (art.37 del D.Lgs n.297/1994).

Deve constare nel verbale.

Il quorum strutturale deve sussistere per ogni deliberazione.

Collegio perfetto: il quorum strutturale coincide con la totalità dei componenti. Es: consiglio di classe nell'attività valutativa degli alunni.

Mozioni di voto, discussione, votazione e deliberazione

Ordine del giorno: traccia per la discussione degli argomenti da trattare. Su di essi e seguendo l'ordine il presidente apre la discussione e invita alla votazione.

Voto favorevole della maggioranza dei votanti (quorum deliberativo). *In caso di parità, prevale il voto del presidente* (art.37, 3° co., D.Lgs 297/1994).

Voto segreto? Solo quando si faccia questione delle persone. In tal caso, non è nemmeno ammesso il pubblico (art.42 D.Lgs n.297/94). Altrimenti la votazione è PALESE (art.37 del D.Lgs n.297/94)

Rilevanza dell'astensione

Rilevanza degli astenuti: art.37 D.Lgs n.297/1994 -> prevale la maggioranza dei *voti validamente espressi*.

Obbligo di astensione: obbligo di imparzialità – non ammette deroghe – irrilevanza ai fini dei quorum strutturale e deliberativo. Coloro che hanno l'obbligo di astenersi non partecipano alla seduta e non votano.

Le sedute degli organi collegiali sono pubbliche?

Le sedute non sono pubbliche (salvo eccezioni previste da specifiche disposizioni) ->

-**Art.42 D.Lgs n.297/94**: alle sedute del consiglio di circolo e d'istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali.

-**Art.8 D.Lgs n.297/94**: possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o d'istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico –psico – pedagogici e di orientamento.

ATT.NE: la presenza di soggetti non legittimati è idonea a viziare gli atti adottati

Verbalizzazione e (eventuale) approvazione

Il **VERBALE** indica la data, il luogo e il nominativo degli intervenuti e reca la manifestazione della volontà dell'organo.

E' redatto dal segretario, che lo firma unitamente al presidente (C.M. n.105/1975).

Riproduce in modo sintetico gli elementi salienti della discussione.

Le deliberazioni vengono in essere e producono effetti sin dal giorno in cui il collegio ha deliberato.

L'**APPROVAZIONE** ha un significato atecnico e non incide in alcun modo su quanto in precedenza deliberato. Esprime solo il convincimento del collegio circa la corrispondenza tra la verbalizzazione e la deliberazione all'epoca assunta.

Disclaimer

Queste diapositive sono state create per l'attività indicata in premessa e costituiscono il frutto di una riflessione personale sull'argomento.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e non possono altresì essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto.

Grazie per la comprensione.

Lorenzo Capaldo